



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Responsabili
degli Uffici Scolastici Territoriali

LORO SEDI

Oggetto: **misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 – sospensione dei viaggi d'istruzione – rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici.**

Gentili colleghi,

In questi giorni diversi Istituti Scolastici della Regione Lombardia hanno portato all'attenzione di questo Ufficio le note giuridiche che i *tour operators* e le agenzie di viaggi stanno facendo circolare con riferimento alla tematica in oggetto.

Dalla lettura di tali documenti si apprende che, alla base del rifiuto di accogliere la richiesta di recesso e di rimborso presentata dalle scuole, vi sia un'impropria interpretazione delle recenti misure di normazione primaria e secondaria varate dal Governo.

Con lo scopo di prevenire, per quanto possibile, eventuali controversie tra le amministrazioni scolastiche e i *tour operators*, nonché risolvere i relativi dubbi applicativi, si reputa necessario formulare le considerazioni e indicazioni che seguono, a partire dalla disamina delle recenti disposizioni normative vigenti.

A) Ambito di applicazione della misura di contenimento della sospensione dei viaggi d'istruzione.

Al fine di gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo è intervenuto con successivi provvedimenti normativi volti a regolare, oltre ad altri aspetti, la sospensione dei viaggi d'istruzione.

E' chiaro ed evidente che la gestione eccezionale di tale situazione epidemiologica implica che i provvedimenti di normazione primaria e secondaria, che man mano si sono succeduti in queste settimane, introducono spesso **disposizioni ulteriori volte a derogare, superare o ampliare l'ambito applicativo delle misure di contenimento già predisposte.**

D'altronde, la situazione d'emergenza, per la sua stessa natura d'imprevedibilità, comporta la necessità di fronteggiare le casistiche più inaspettate con interventi rapidi e immediati, al fine di garantire il più alto margine di tutela per il bene primario della salute dei cittadini.

In quest'ottica vanno dunque letti i provvedimenti attuativi del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 volti a contenere il contagio da Covid-19 e la sua diffusione nelle aree del territorio nazionale.

Con particolare riferimento alla sospensione dei viaggi d'istruzione, il Governo è intervenuto con i seguenti successivi decreti:

- DPCM del 23 febbraio 2020;
- DPCM del 25 febbraio 2020;
- DPCM del 1 marzo 2020;





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

- DPCM del 4 marzo 2020;
- DPCM del 8 marzo 2020.

Sebbene i primi due decreti ponessero effettivamente dei dubbi circa l'applicazione alle sole zone interessate dai contagi della misura di contenimento di sospensione dei viaggi d'istruzione, nessun dubbio riguardo alla portata nazionale di tale misura pone l'ultimo dei tre provvedimenti citati, ovvero il DPCM dell' 1 marzo 2020. L'articolo 4, lettera b di tale decreto, infatti, così recita: *“Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure (...) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020”*.

Ad ulteriore conferma di quanto osservato, si riportano inoltre le previsioni del Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 4 marzo 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU n.55 del 4-3-2020).

Il suddetto provvedimento viene varato proprio per la necessità di *“disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché individuare ulteriori misure; considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea*.

Con specifico riferimento ai viaggi d'istruzione, l'art. 1, lett. e) ribadisce: *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: (...) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”*.

Da ultimo, l'articolo 2, lettera i) del DPCM 8 marzo 2020 (GU n. 58 del 8-3-2020) richiama e conferma nuovamente l'applicazione al livello nazionale della misura della sospensione dei viaggi d'istruzione, prevedendo altresì al successivo articolo 5: *“dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 e 4 marzo 2020”*.

Risulta pertanto certa l'applicazione all'intero territorio nazionale della presente misura di contenimento, al contrario di quanto affermato dalle varie note giuridiche, fatte circolare in questi giorni dalle agenzie di viaggi e dai *tour operators*.

B) Disposizioni normative per le procedure di rimborso dei titoli di viaggio e pacchetti turistici.

Chiarita la portata nazionale e non locale della misura suddetta, necessita individuare quali siano per le amministrazioni scolastiche le azioni più opportune da adottare nel caso di specie.

A tal fine, si richiama all'attenzione quanto previsto dal Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, art. 28 (Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici) che testualmente prevede:





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

“ 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, **ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione** dovuta in relazione ai **contratti di trasporto** aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri stipulati:

- a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
- b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
- d) **dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;**
- e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
- f) **dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.**

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). **Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:**

- a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);
- b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede **al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.**

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. **In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.**

6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, **ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria.**

9. **Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione".**

Con specifico riferimento alla durata della misura della sospensione dei viaggi e delle iniziative d'istruzione, si segnala infine che il periodo di sospensione di cui al comma 9 del suddetto articolo 28 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 (originariamente previsto dal 23 febbraio al 15 marzo 2020) deve essere aggiornato secondo quanto stabilito dal DPCM 8 marzo 2020, art. 5, ai sensi del quale le disposizioni del presente decreto, e dunque anche della misura sospensiva suddetta, sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, **fino al 3 aprile 2020.**





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

C) Indicazioni operative.

Appare evidente che il senso delle disposizioni di cui all'articolo 28 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 sia quello di **agevolare le procedure di rimborso**, secondo le diverse casistiche che si riassumono per come segue.

- Salvo che non ricorra una o più delle ipotesi di cui al comma 1, lettere a-f, dell'art. 28 testé citato (rispetto alle quali le specifiche situazioni e misure di quarantena impongono limiti temporali diversi e più estesi), sarà necessario **attenersi al limite temporale della misura della sospensione, prevista sino alla data del 3 aprile 2020** (art. 28, comma 9, DL n. 9 del 2 marzo 2020). Restando inteso che per tutto il periodo di sospensione la misura ha applicazione con riguardo all'intero territorio nazionale. Pertanto, le amministrazioni scolastiche potranno esercitare, nei limiti del suddetto intervallo temporale, il diritto di recesso previsto **dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del Turismo)**, prima dell'inizio del pacchetto di viaggio **nonché eccepire, qualora non ci fossero i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, la causa di risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta della prestazione di cui all'articolo 1463 del codice civile**. Circa le modalità del rimborso, si ricorda che quest'ultimo può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da parte del *tour operator* da utilizzare entro un anno dall'emissione.

- Per i viaggi d'istruzione programmati per una data successiva al termine di sospensione sopraindicato, le amministrazioni scolastiche potranno esercitare il diritto di recesso se rientranti in una delle situazioni di cui al comma 1, dell'art. 28, DL n. 9 del 2 marzo 2020, e sempreché si tratti di contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

- Resta inteso, inoltre, che l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 41, comma 4 del Codice del Turismo dovrebbe essere sempre possibile nell'ipotesi in cui la destinazione sia una località nazionale o uno stato estero dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19, potendo peraltro in tal caso eccepirsi la risoluzione per impossibilità sopravvenuta *ex art. 1463 c.c.* del relativo contratto di trasporto (cfr. art. 28, comma 1, lett. f DL n. 9 del 2 marzo 2020).

Alla luce di quanto esaminato, si invitano le amministrazioni scolastiche ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del DL n. 9 del 2 marzo 2020, art. 28 e a valutare caso per caso le singole situazioni, anche in relazione alle eventuali procedure di appalto pendenti per l'aggiudicazione dei relativi servizi di trasporto e alloggio.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Si invitano i Dirigenti degli Uffici scolastici Territoriali a dare la più ampia diffusione alla presente nota nei rispettivi ambiti di competenza.

Il dirigente
Luciana Volta

LV/md

